AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA "SEZIONE DI CREDITO FONDIARIO DEL BANCO DI NAPOLI"

# Art. unico

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 100 milioni con la legge 20 maggio 1949, n. 327, viene ulteriormente elevato a lire 200 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dalle riserve ordinarie gia' iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.

Versione in vigore dal 24 febbraio 1951, tuttora in vigore · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Aumento del fondo di dotazione della "Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli" |
| Estremi | Legge 18 gennaio 1951, n. 35 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1951 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-fondo-di-dotazione-della-sezione-di-credito-fondiario-del/art-unico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it